



**REGOLAMENTO  
PER AFFIDAMENTO DI LAVORI,  
SERVIZI E FORNITURE SOTTO  
SOGLIA COMUNITARIA  
D.lgs. 36/2023**

**Versione 1.0 – Dicembre 2023  
approvato con DELIBERAZIONE N° 53 del 19/12/2023**

## **INDICE**

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....                                                            | 3  |
| ART. 2 – PRINCIPI GENERALI.....                                                                   | 3  |
| ART. 3 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE .....                                                             | 3  |
| ART. 4 – R.U.P. – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO .....                                           | 4  |
| ART. 5 – STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE.....                                             | 4  |
| ART. 6 – ACQUISTI EXTRA CONSIP E MEPA.....                                                        | 5  |
| ART. 7 – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA..... | 5  |
| ART. 8 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA.....                                          | 9  |
| ART. 9 - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE E VERIFICA OFFERTE ANOMALE.....                            | 9  |
| ART. 10 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE.....                                                         | 10 |
| ART. 11 - ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO .....                                                   | 10 |
| ART. 12 - STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO.....                                                      | 10 |
| ART. 13 – LAVORI DI SOMMA URGENZA .....                                                           | 11 |
| ART.14 - OBBLIGO DI TRASPARENZA .....                                                             | 11 |
| ART. 15 - RINVIO .....                                                                            | 11 |
| ART.16 - ENTRATA IN VIGORE.....                                                                   | 11 |

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento individua i principi ed i criteri per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per valori sotto soglia comunitaria a cui l'ente S.P.E.S. - Servizi alla Persona Educativi e Sociali intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto delle disposizioni raggruppate nel Libro II, Parti I e II (artt. da 48 a 55) del d.lgs. 36/2023.

### Riferimento normativo

Art. 48 del d. lgs. 36/2023:

*“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.*

*2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.*

*3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.*

*4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.”*

## ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli artt. dll'1 al 12 del codice appalti, d. lgs. 36/2023. Tra questi:

- Principio del risultato (art. 1). La stazione appaltante persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole in ambito di affidamenti. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Tale principio costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.
- Principio di fiducia (art. 2). Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- Principio dell'accesso al mercato (art. 3). La stazione appaltante e l'ente concedente favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5). Nella procedura di gara la stazione appaltante e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
- Principio di autonomia contrattuale (art. 8). Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

## ART. 3 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Per gli affidamenti sotto soglia comunitaria l'art. 49 del d. lgs. 36/2023 richiama il principio di rotazione secondo il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico (beni), oppure nella stessa categoria di opere (lavori), oppure nello stesso settore di servizi (servizi).

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, si individuano le seguenti fasce economiche. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia:

| <b>FORNITURE E SERVIZI</b>                                                                      | <b>LAVORI</b>                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fino a 5.000                                                                                    | fino a 5.000                                                                                    |
| > € 5.000 e < € 20.000                                                                          | > € 5.000 e < € 20.000                                                                          |
| > € 20.000 e < € 40.000                                                                         | > € 20.000 e < € 40.000                                                                         |
| > € 40.000 e < € 80.000                                                                         | > € 40.000 e < € 80.000                                                                         |
| > € 80.000 e < e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 140.000) | > € 80.000 e < e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 150.000) |
| > € 140.000 e < inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 codice appalti             | > € 150.000 e < inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 codice appalti             |

Il principio di rotazione è applicato anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) o su altri mercati elettronici, nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA).

### **Deroghe al principio di rotazione**

E' possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti nei seguenti casi:

- a) è possibile reinvitare il contraente uscente o individuarlo quale affidatario diretto motivando con riferimento alla struttura del mercato, all'effettiva assenza di alternative e all'accurata esecuzione del precedente contratto (art. 49, 4 comma d. lgs. 36/2023);
- b) per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) (procedura negoziata senza bando), quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, 5 comma d. lgs. 36/2023);
- c) affidamenti di importi inferiori a 5.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente (art. 49, 6 comma d. lgs. 36/2023);
- d) affidamenti nei quali è possibile rivolgersi ad un solo operatore economico per i motivi di cui all'art. 76 d. lgs. 36/2023;
- e) affidamenti riguardanti servizi alla persona di cui all'art. 128, comma 8 d. lgs. 36/2023;
- f) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 d. lgs. 36/2023.

### **ART. 4 – R.U.P. – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ai sensi dell'art 15 del d. lgs. 36/2023 nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto la stazione appaltante nomina nell'interesse un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice appalti. Il nominativo del RUP è pertanto indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Il RUP è nominato tra i propri dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Rimangono in ogni caso in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento ed indirizzo, nonché vigila sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Entro sei mesi (o prima, se si tratta di opere o servizi poco complessi, oppure entro un anno nei casi di particolare complessità) occorre procedere al collaudo dei lavori ovvero alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture che è normalmente effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. In caso di servizi e forniture ad elevato contenuto tecnologico o elevata complessità o innovazione, è possibile nominare uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto (art. 116 del d. lgs. 36/2023).

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

S.P.E.S. ritiene di non avvalersi della facoltà di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento per gli affidamenti diretti.

### **ART. 5 – STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE**

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, S.P.E.S. ricorre agli strumenti di acquisto e di negoziazione,

anche telematici, messi a disposizione da CONSIP S.p.A.

Accanto agli strumenti di acquisto, Convenzioni e Accordi quadro – che consentono alle amministrazioni pubbliche di acquisire direttamente beni e servizi dai fornitori selezionati da Consip – sono disponibili strumenti di negoziazione, attraverso i quali le PA possono negoziare in autonomia sulla piattaforma telematica MEF/Consip le proprie gare di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria.

I tre strumenti attualmente disponibili sono:

- il Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) - mercato virtuale dedicato alla PA sviluppato da Consip per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario in cui il processo d'acquisto si svolge totalmente in via telematica e i fornitori che offrono i loro beni e servizi sono abilitati da Consip;
- lo Sdapa (Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione) – strumento che consente a tutte le amministrazioni di negoziare, in modalità totalmente telematica, gare sia sopra sia sotto-soglia comunitaria, invitando tutti gli operatori economici già abilitati al sistema (prequalificati) a seguito di un bando pubblicato da Consip;
- le Gare in Asp (Application Service Provider) – in cui singole amministrazioni utilizzano in autonomia la piattaforma acquisti Mef/Consip per svolgere la procedura di gara, con il supporto e l'assistenza di Consip.

#### **ART. 6 – ACQUISTI EXTRA CONSIP E MEPA**

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP, deve essere subordinata alla preliminare verifica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Resta possibile procedere ad acquisti "extra Consip" mediante ordinaria contrattazione nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di indisponibilità di convenzione attiva Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
- b) in caso di minimi di acquisto superiori a quanto necessario per l'Ente;
- c) qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Ente per mancanza di caratteristiche essenziali;

Inoltre si precisa che per tutti i contratti stipulati mediante procedure autonome, al di fuori delle convenzioni Consip, si procederà ad esercitare la facoltà di recesso se l'operatore economico non acconsentirà a modificare il contratto secondo le condizioni migliorative fornite da Consip con convenzioni sopraggunte successivamente alla stipula del contratto.

Lo strumento di negoziazione individuato da S.P.E.S. da utilizzare nel caso di impossibilità di utilizzo di Consip è la Piattaforma MePa, quale mercato digitale per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi e lavori.

Le modalità di acquisto tramite MePa sono:

- ordine diretto
- negoziazione (nelle quattro tipologie: trattativa diretta, confronto tra preventivi o RDO semplice o evoluta)

L'Ente può pertanto acquistare scegliendo le offerte pubblicate direttamente dal catalogo oppure negoziando con i fornitori abilitati.

L'utilizzo della Piattaforma MePa è obbligatoria per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, come previsto dall'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006.

#### **ART. 7 – PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

##### Riferimenti normativi:

Art. 50 del d. lgs. 36/2023

*"1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività*

di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

(...)"

Art. 14 del d. lgs. 36/2023:

"1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

(...)"

#### **Tabella riepilogativa:**

| <b>OGGETTO</b>             | <b>SOGLIA</b>                                                                 | <b>TIPOLOGIA PROCEDURA</b>      | <b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>LAVORI</b>              | Inferiore a 150.000,00 €                                                      | Affidamento diretto             | Art. 50, comma 1, lett. a)   |
| <b>SERVIZI E FORNITURE</b> | Inferiore a 140.000,00 €                                                      | Affidamento diretto             | Art. 50, comma 1, lett. b)   |
| <b>LAVORI</b>              | Pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €                  | Procedura negoziata senza bando | Art. 50, comma 1, lett. c)   |
| <b>LAVORI</b>              | Pari o superiore a 1.000.000,00 € e inferiore a soglie comunitarie ex art. 14 | Procedura negoziata senza bando | Art. 50, comma 1, lett. d)   |
| <b>SERVIZI E FORNITURE</b> | Pari o superiore a 140.000,00 € e inferiore a soglie comunitarie ex art. 14   | Procedura negoziata senza bando | Art. 50, comma 1, lett. e)   |

#### **7.1 – AFFIDAMENTO DIRETTO:**

- **LAVORI DI IMPORTO INFERIORI A 150.000,00 €**
- **SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 €**

#### **Caratteristiche**

Per affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 € e servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 € (da intendersi al netto dell'IVA) si procede:

- a) tramite affidamento diretto;
- b) senza previa consultazione o comparazione di offerte;
- c) individuando soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) oppure individuando soggetti tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Ente (se predisposti);
- e) derogando al principio di rotazione per importi inferiori ai 5.000,00 €;
- f) utilizzando la piattaforma MePa sopra i 5.000,00 €, se disponibile;
- g) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'Ente verifica il possesso dei requisiti anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno (art. 52 d.lgs. 36/2023);
- h) per le garanzie provvisorie e definitive devi art. 8 del presente regolamento.

### **Modalità operative:**

#### **1) Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 €**

Per affidamenti di lavori di importo inferiore a 5.000,00 € (da intendersi al netto dell'IVA) si procede tramite affidamento diretto senza previa consultazione o comparazione di offerte e senza ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa).

Ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 36/2023 l'affidamento avviene tramite determinazione a contrarre avente il seguente contenuto:

- oggetto dell'affidamento;
- importo;
- contraente;
- ragioni della scelta del contraente, in particolare si evidenzia il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali o l'individuazione dell'operatore tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50 d.lgs. 36/2023);
- attestazione di verifica delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (art. 52 d.lgs. 36/2023);
- acquisizione DURC.

L'affidamento si conclude con l'invio dell'atto formale di attribuzione dell'affidamento/incarico ed accettazione dello stesso.

#### **2) Lavori, servizi e forniture pari o superiore a 5.000 € e inferiore a 40.000,00 €**

Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 € e inferiore a 40.000,00 € (da intendersi al netto dell'IVA) si procede tramite affidamento diretto, senza previa consultazione o comparazione di offerte.

E' necessario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) e procedere con trattativa diretta, confronto tra preventivi o RDO semplice o RDO evoluta.

Ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 36/2023 l'affidamento avviene tramite determinazione a contrarre avente il seguente contenuto:

- oggetto dell'affidamento;
- importo;
- contraente;
- ragioni della scelta del contraente, in particolare si evidenzia il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali o l'individuazione dell'operatore tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50 d.lgs. 36/2023);
- attestazione di verifica delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (art. 52 d.lgs. 36/2023);
- acquisizione DURC.

L'affidamento si conclude con la stipula tramite portale MePa.

#### **3) Lavori di importo pari o superiore 40.000,00 € e inferiore a 150.000,00 € e servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore a 140.000,00 €**

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore 40.000,00 € e inferiore a 150.000,00 € e servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore a 140.000,00 € (da intendersi al netto dell'IVA) si procede tramite affidamento diretto, senza previa consultazione o comparazione di offerte.

E' necessario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) e procedere con trattativa diretta, confronto tra preventivi o RDO semplice o evoluta.

Predisposizione di capitolato speciale e disciplinare di gara contenenti la descrizione dei lavori, servizi o forniture richiesti nonché il contenuto del futuro rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 36/2023 l'affidamento avviene tramite determinazione a contrarre avente il seguente contenuto:

- oggetto dell'affidamento;
- importo;
- contraente;
- ragioni della scelta del contraente, in particolare si evidenzia il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o l'individuazione dell'operatore tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50 d.lgs. 36/2023);
- attestazione di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (requisiti di ordine generale art. 94 e requisiti di ordine speciale art. 100 d. lgs. 36/2023) tramite compilazione del DGUE o acquisizione delle informazioni tramite FVOE;
- acquisizione DURC.

L'affidamento si conclude con la sottoscrizione del contratto e il pagamento della contribuzione a favore di ANAC secondo gli importi a base di gara.

#### **7.2 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO:**

- **LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 150.000,00 € E INFERIORI A 1.000.000,00 €;**
- **LAVORI DUI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 1.000.000,00€ E INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE ART 14;**
- **SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 140.000,00€ E INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE ART 14.**

#### **Caratteristiche**

Per affidamenti di lavori per importi pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore alle soglie comunitarie (da intendersi al netto dell'IVA) e affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 € e inferiore alle soglie comunitarie (da intendersi al netto dell'IVA) si procede:

- a) tramite procedura negoziata;
- b) previa consultazione di cinque o dieci operatori economici, a seconda della tipologia di affidamento;
- c) individuando soggetti in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (se predisposti);
- d) gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 del codice appalti (o altro regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della l. 400/1988, previo parere dell'ANAC);
- e) per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori;
- f) nel rispetto del principio di rotazione;
- g) utilizzando la piattaforma MePa;
- h) con l'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 (art. 50, 4 comma del d. lgs. 36/2023);
- i) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente (art. 51 comma del d. lgs. 36/2023);
- j) per affidamenti di lavori per importi pari o superiore a 1.000.000,00 € e inferiore alle soglie comunitarie è possibile ricorrere alle procedure ordinarie di cui alla Parte IV, Libro II del codice appalti;
- k) per le garanzie provvisorie e definitive devi art. 8 del presente regolamento.

#### **Modalità operative:**

Per affidamenti di lavori per importi pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore alle soglie comunitarie (da intendersi al netto dell'IVA) e affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 € e inferiore alle soglie comunitarie (da intendersi al netto dell'IVA) si procede tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di:

- almeno 5 (cinque) operatori economici nel caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 €

- e inferiori a 1 milione di euro;
- almeno 10 (dieci) operatori economici nel caso di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del codice appalti;
- almeno 5 (cinque) operatori economici nel caso di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 € e fino alle soglie di cui all'art. 14 del codice appalti.

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

E' necessario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa).

Predisposizione di capitolato speciale e disciplinare di gara contenenti la descrizione dei lavori, servizi o forniture richiesti nonché il contenuto del futuro rapporto contrattuale.

L'Ente può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- a) predisposizione determinazione a contrarre, ovvero atto a essa equivalente secondo l'ordinamento dell'Ente, nella quale viene autorizzato l'avvio della procedura negoziata mediante indagine di mercato e contenente gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art 17, comma 1 d. lgs 36/2023);
- b) svolgimento di indagini di mercato (pubblicazione avviso di indagine di mercato) o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- c) predisposizione determinazione di autorizzazione avvio procedura negoziata nei confronti degli operatori economici che hanno aderito all'indagine e approvazione capitolato speciale e disciplinare;
- d) a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, predisposizione determinazione di nomina della commissione giudicatrice (per procedure di aggiudicazione di contratti d'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o di seggio di gara, anche monocratico (per procedure di aggiudicazione di contratti d'appalto con il criterio del minor prezzo o costo) (art 93 d. lgs 36/2023);
- e) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- f) comunicazioni di cui all'art. 90 del d. lgs. 36/2023 mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- g) determinazione di aggiudicazione definitiva dell'affidamento dell'appalto.

Per la verifica dell'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice appalti nonché dei requisiti e dei documenti di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo codice si procede con l'acquisizione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

L'affidamento si conclude con la sottoscrizione del contratto e il pagamento della contribuzione a favore di ANAC secondo gli importi a base di gara.

## **ART. 8 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA**

### Garanzia provvisoria

L'art. 53 del d. lgs. 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento di cui sopra, la stazione appaltante non richieda la garanzia provvisoria, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c, d ed e (procedure negoziate senza bando), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

### Garanzia definitiva

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

## **ART. 9 - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE E VERIFICA OFFERTE ANOMALE**

### Esclusione automatica offerte

Ai sensi dell'art. 54 del codice appalti, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

L'esclusione automatica non si applica con:

- affidamenti diretti;

- forniture.

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del codice appalti, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

#### Verifica offerte anomale

Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa la stazione appaltante richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni. (art. 110 d. lgs. 36/2023)

#### **ART. 10 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE**

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3 del codice appalti. In particolare:

- affidamenti tramite procedura negoziata senza bando aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il termine di conclusione della stessa è di 4 mesi;
- affidamenti tramite procedura negoziata senza bando aggiudicati con il criterio del minor prezzo la il termine di conclusione della stessa è di 3 mesi;
- affidamento diretto, il termine per la conclusione del procedimento deve essere tempestivo e minore di 3 mesi.

Il termine decorre dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire.

Ove sia necessario effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

#### **ART. 11 - ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO**

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

#### **ART. 12 - STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO**

In base all'art 55 la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del codice appalti, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del codice appalti, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

#### Tabella valori dell'imposta di bollo

| Fascia di importo contratto<br>(valori in euro) | Imposta<br>(valori in euro) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| < 40.000                                        | Esente                      |
| => 40.000 < 150.000                             | 40                          |
| => 150.000 < 1.000.000                          | 120                         |
| => 1.000.000 < 5.000.000                        | 250                         |
| => 5.000.000 < 25.000.000                       | 500                         |
| >= 25.000.000                                   | 1.000                       |

#### **ART. 13 – LAVORI DI SOMMA URGENZA**

Ai sensi dell'art. 140 del codice appalti, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

#### **ART.14 - OBBLIGO DI TRASPARENZA**

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, l'Ente pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.

Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice e dal D.lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di S.P.E.S.

#### **ART. 15 - RINVIO**

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa nel tempo vigente.

#### **ART.16 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore nei tempi e nei modi indicati nella delibera di approvazione. Il presente regolamento entro 30 giorni dalla sua approvazione sarà pubblicato integralmente sul sito internet di SPES.